

2/2022

TRIBUNALE



Studio Legale  
Zaglio – Orizio e Associati  
Brescia, Piazza della Loggia, 5  
Tel. 030/2408170 – Fax  
030/3758423  
e-mail: [legali@zaglio-orizio.it](mailto:legali@zaglio-orizio.it)

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**- SEZIONE FALLIMENTARE -**

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

il 14 LUG 2022

Il funzionario Giudiziario

Dott.ssa DOLCETTI LAZONE

**Proposta di Accordo ex art. 6 e ss. l. n. 3/2012**

**Roberti Vittorio, titolare dell'omonima impresa individuale "Roberti Vittorio Azienda Agricola" (infra "Azienda Agricola RV") C.F. RBRVTR58P04E6670 e P.Iva 02078320989 con sede in Bedizzole (Bs), Via dei Riali n. 4 (25081), (infra "sig. Roberti" o "Proponente") (doc. 1)**, rappresentato e difeso giusta delega in calce al presente atto dagli avv.ti Davide Ambrosi (C.F. MBRDVD74C03O284X) e Marco Pedrini (C.F. PDRMRC88C15B1578) del Foro di Brescia (i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni via telefax al nr. 030.3758423, ovvero all'indirizzo email PEC [d.ambrosi@brescia.pecavvocati.it](mailto:d.ambrosi@brescia.pecavvocati.it)), con domicilio eletto presso il loro Studio sito in Brescia, Piazza della Loggia n. 5, e con l'assistenza del Dott. Paolo Muoio, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Brescia,

**Premesso che**

- Il Proponente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo una società agricola come meglio specificato al successivo punto 1;
- l'Azienda Agricola RV non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;





- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio è derivato da un serie di imprevedibili e avversi eventi il cui manifestarsi congiunturale ha determinato uno stato di tensione finanziaria;
- la Società pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Andrea Cavalleri, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell' Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di accordo di seguito esposta e a cui si allega la relazione particolareggiata e annessa attestazione di fattibilità del piano redatta dal Dott. Andrea Cavalleri, allegata sub doc. 5;
- la composizione dei debiti, alla data del 31 marzo 2022, è indicata nell'allegato sub doc. 2, in cui viene data evidenza di ciascun creditore (fornitori e istituti bancari) e dei relativi importi e dei privilegi eventualmente vantati;
- non si riscontrano atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni come da dichiarazione allegata sub doc. 3;
- il piano esposto è ampiamente commentato nella relazione particolareggiata del Dott. Andrea Cavalleri il quale ne attesta anche la fattibilità nell'allegata documentazione sub doc. 5.
- La proposta dell'accordo prevede in sintesi:





- il pagamento integrale dei creditori prededucibili, così come individuati nell' "Elenco Creditori" (cfr doc. 2), entro 6 (sei) mesi dall'omologa dell'accordo;
- il Pagamento integrale dei creditori privilegiati generali sui beni mobili della debitrice, così come individuati nell' "Elenco Creditori" (cfr. doc. 2), entro 6 (sei) mesi dall'omologa dell'accordo;
- il soddisfacimento nella misura del 4,37% dei creditori muniti di privilegio speciale sui beni mobili del Proponente ai sensi dell'2758 c. 2 c.c. e dell'art. 44 c.2 L. 385/1993 declassati integralmente al chirografo stante l'assenza di beni a cui ancorare il privilegio speciale, così come individuati nell' "Elenco Creditori" (cfr doc. 2, colonna C), entro 6 (sei) mesi dall'omologa dell'accordo;
- il soddisfacimento nella misura del 4,36% dei creditori chirografi, così come individuati nell' "Elenco Creditori" (cfr doc. 2), entro 6 (sei) mesi dall'omologa dell'accordo;
- è previsto infine un eventuale ulteriore soddisfacimento del ceto chirografario entro il 31.12.2024 in funzione di eventuali minori utilizzi delle somme accantonate a "Fondo Rischi" le cui disponibilità verranno integralmente messe a disposizione, appunto, per un migliore soddisfacimento del ceto chirografario.
- le spese correnti necessarie al sostentamento del Proponente e della sua famiglia, composta da 3 persone (lui compreso), come da certificato dello stato di famiglia che si allega sub doc. 6, vengono ivi dettagliate nel medesimo allegato citato;

3





- la documentazione contabile dell'Azienda Agricola RV degli ultimi tre esercizi é depositata solo su supporto digitale in ragione della significativa mole delle stessa e la cui conformità viene attestata mediante apposita dichiarazione ivi allegata sub doc. 7.

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, **Roberti Vittorio, titolare dell'omonima impresa individuale “ Roberti Vittorio Azienda Agricola” (infra “Azienda Agricola RV”)**., *ut supra* rappresentato

*espone*

la seguente **proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 6 e ss. della Legge n. 3/2012 (infra “Proposta di Accordo”)**.

\*\*\*

**1. Roberti Vittorio quale socio illimitatamente responsabile della Società Agricola Castello di Roberti Vittorio & c. s.a.s.**

Al mero fine di esaustività e completezza si segnala che il sig. Roberti, come meglio si dirà anche di seguito, risulta socio illimitatamente responsabile, in qualità di accomandatario, della Società Agricola Castello di Roberti Vittorio & C. s.a.s.

A tal fine si rileva che “*al socio illimitatamente responsabile di una società di persone non è precluso l'accesso alle procedure di sovraindebitamento ex l. n. 3/2012*” (Tribunale, Milano, sez. II, 03/06/2021), fermo restando che l'accordo di composizione della crisi eventualmente concluso dalla società di persone produce i

4





suoi effetti anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili così come disposto dall'articolo 7, comma 2 ter, l. n. 3/2012. Si osservi che la Società Agricola Castello di Roberti Vittorio & C. s.a.s. ha depositato, in data odierna, innanzi a codesto Tribunale proposta di accordo ex art. 6 e ss. l. n. 3/2012. Pertanto, in ragione dell'estensione degli effetti derivanti dalla proposta di accordo depositata dalla società Agricola Castello sulla posizione debitoria di Roberti Vittorio quale socio accomandatario di detta società, si è ritenuto di non considerare nella massa passiva del sig. Roberti i debiti derivanti dalla qualifica dal medesimo rivestita in suddetta società.

## **2.Presupposti di Ammissibilità**

### ***a. Impresa non assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012***

Nella nozione di impresa agricola, ex art. 2135 c.c., rientra l'esercizio dell'attività diretta alla coltivazione del fondo che sia svolta con la terra o sulla terra (i.e. l'allevamento di animali) e purché l'organizzazione aziendale ruoti attorno al fattore terra, nonché l'attività connessa a tale coltivazione/allevamento, la quale si inserisca nel consueto e ben delimitato ciclo dell'economia agricola, a integrazione della suddetta attività.

Nel caso di specie l'Azienda Agricola RV è operativa nel settore dell'allevamento di galline ovaiole e della coltivazione di fondi agricoli, dedicata esclusivamente alla coltivazione e produzione di tipo biologico.





Si rammenti, a tal proposito, che le impresa attive nel settore agricolo potrebbero essere soggette alla procedura fallimentare nel caso in cui l'attività esercitata dalla società *“oltre a essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda, nel contempo, ad altri scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto a essa, sicché occorre attribuire rilevanza alla finalità o utilità prevalente di siffatta attività, per stabilire se essa debba o meno qualificarsi connessa, complementare o accessoria alla coltivazione della terra”* (Cassazione civile, sez. I , 24/03/2011 , n. 6853).

Ciò premesso, pare pacifico escludere la fallibilità dell'Azienda Agricola RV, invero, le uniche attività commerciali esercitate (i.e. la produzione e vendita di uova e mangimi) sono strettamente collegate, connesse e dipendenti dall'attività agricola della stessa.

*b. Dichiarazioni Sig. Vittorio Roberti*

Il sig. Roberti dichiara, al fine di dare contenzza circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura (oltre già quanto detto sopra), che:

- nei cinque anni precedenti non ha fatto ricorso ai pcedimento di cui al capo II della l. n. 3/2012;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis l. n. 3/2012
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compitamente la sua situazione economica e patrimoniale;





- non ha beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode come ampiamente deducibile dalle cause della crisi sottodescritte.

*c. Competenza*

La competenza del Tribunale di Brescia discende dal fatto che l'Azienda Agricola RV e il sig. Roberti hanno, rispettivamente, la propria sede legale, amministrativa e decisionale e la residenza nel comune di Bedizzole (BS), e pertanto nell'ambito del circondario di questo Onorevole Tribunale.

*d. Assenza di crediti impignorabili*

Non si è riscontrata la presenza di creditori del Proponente che vantano crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. pertanto la Proposta di Accordo non considera il regolare pagamento di detti crediti.

*e. Creditori privilegiati*

La Proposta di Accordo, come meglio si darà evidenza di seguito, prevede il soddisfacimento integrale dei creditori con privilegio generale su beni mobili. Diversamente, vengono soddisfatti solo parzialmente, poiché declassati al chirografo, i creditori con privilegio speciale su beni mobili. Invero, si segnala che i creditori con privilegio speciale su beni mobili (ex art. 2758, comma 2, c.c. ed ex 44, comma 2, d.lgs n. 385/1993), sono stati declassati per impossibilità di individuare i beni a cui è attribuibile detto privilegio.

*f. Stato di sovraindebitamento*





Il Proponente versa in stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6 co 2 lett. a) della legge 3/2012, inteso quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte, quelle scadute ed interamente esigibili nonché quelle non ancora esigibili per l'intero, e il patrimonio non prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*, come chiaramente evincibile dalla Situazione contabile patrimoniale ed economica al 31.03.2022 (cfr. allegato 3 al doc. 5). Evidentemente, il grave stato di tensione finanziaria in cui attualmente versa l'Azienda Agricola RV potrà essere superato sola all'esito di un accordo di ristrutturazione del debito.

g. Situazione familiare del sig. Vittorio Roberti

Di seguito brevemente si indica la composizione del nucleo familiare del sig. Vittorio Roberti (cfr. doc. 6): oltre a quest'ultimo esso è composto dai due figli maggiorenni, Francesca Roberti (Cl. 1994) e Diego Roberti (Cl. 1996). L'intera famiglia vive presso l'abitazione di proprietà di Castello e concessa in comodato d'uso al sig. Roberti Vittorio sino allo scorso 30 giugno 2022, sita in Bedizzole, Via dei Riali 2/C.

La sig.ra Francesca Roberti è percettrice di redditi con contratto a tempo indeterminato, assunta prima presso Marvit s.r.l. e attualmente presso l'affittuaria dell'azienda di Marvit s.r.l., Fattorie Roberti s.r.l., con la qualifica di impiegata di sesto livello. Mentre il sig. Diego Roberti risulta allo stato studente universitario. Il Sig. Roberti Vittorio non risulta attualmente precettore di alcun reddito, salvo la somma mensile di €. 190,00 a titolo di pensione indiretta della defunta moglie. Si segnala





altresì che il sig. Roberti Vittorio dovrebbe iniziare a percepire la pensione a partire dal mese di giugno 2023. Sino a tale data e comunque sino alla fine della presente procedura il sig. Roberti si dedicherà all'attività di liquidazione del patrimonio come previsto nella presente Proposta di Accordo. Invero, si segnala che anche al fine di contenere i costi della procedura non è stata prevista la nomina di un liquidatore.

*h. Deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012*

Il sig. Roberti, tenuto conto della situazione economico-finanziaria venutasi a creare conseguentemente al verificarsi di una serie di avversi avvicendamenti e al fine di tutelare il ceto creditorio, ha convenuto in data 26 gennaio 2022 di presentare istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012 innanzi all'organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Brescia, il quale ha provveduto ad affidare l'incarico di svolgere la prestazione inerente la gestione del procedimento di composizione della crisi al dott. Andrea Cavalleri, iscritto nell'elenco dei gestori di detto dell'Organismo.

**3.Documentazione richiesta ex art. 9, commi 2 e 3, l. n. 3/2012**

La proponente allega alla presente Proposta di Accordo, oltre a quanto indicato in narrativa, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 commi 2 e 3, l. n. 3/2012 la seguente documentazione:

- 2)Elenco di tutti i creditori della Società e relativi privilegi;
- 3)Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;



- 4) Dichiarazioni dei redditi del sig. Vittorio Roberti;
- 5) Relazione particolareggiata del gestore e attestazione sulla fattibilità della proposta di accordo;
- 6) Stato di famiglia;
- 7) Elenco delle spese necessarie per il sostentamento del sig. Roberti Vittorio e della sua famiglia;

Circa la documentazione contabile dell'Azienda Agricola RV si precisa che non vengono depositate le scritture contabili non sussistendo alcun obbligo di legge che imponga all'Azienda Agricola RV la tenuta delle stesse. Tuttavia, il Gestore nominato, dott. Andrea Cavalleri, ha reso noto che l'Azienda Agricola RV ha messo a disposizione del medesimo la documentazione contabile disponibile procurandogliene copia.

Per quanto all'elencazione dei beni mobili e immobili del Proponente si rimanda all'allegato A e B del contratto d'affitto sub doc. 8.

#### **4. Cause della Crisi e incapacità del Proponente di adempiere le obbligazioni assunte**

##### *a. Cenni storici*

Il Proponente ha fondato l'Azienda Agricola RV nel 1999, operante sin dalla sua costituzione nel settore agricolo e più precisamente agroalimentare biologico volto alla produzione di uova biologiche. Come si dirà meglio di seguito l'Azienda Agricola RV, unitamente alle società collegate Azienda Agricola Castello di Roberti Vittorio & c. s.a.s. e Marvit s.r.l., è parte di una più complessa filiera produttiva. Filiera che trova





la proprio origine nel 1962 quando il sig. Angelo Roberti, padre di Roberti Vittorio, realizzò il primo pollaio di 4.000 galline ovaiole a Lonato del Garda, Brescia.

*b. gruppo e la filiera Roberti*

Azienda Agricola RV risulta collegata, come già sopra annunciato, ad altre due realtà imprenditoriali riconducibili alla Famiglia Roberti:

- Marvit s.r.l. (di seguito per brevità “**Marvit**”) la quale esegue attività di selezione, e confezionamento uova, produzione e commercializzazione di uova di gallina e derivati, ovvero ovo-prodotti, ed infine di produzione e commercializzazione di mangime;
- Azienda Agricola Castello di Roberti Vittorio & c. s.a.s (di seguito per brevità “**Castello**”) la quale è operativa nel settore dell’allevamento di galline ovaiole, della coltivazione di fondi agricoli, produzione di uova, ovoprodotti e mangimi (derivanti esclusivamente dagli allevamenti e coltivazioni di Castello) i quali vengono poi destinati al mercato per il tramite della società collegata, di natura strettamente commerciale, Marvit s.r.l..

L’Azienda Agricola RV, parte della filiera Roberti, risponde quindi all’esigenza di ottemperare ai dettami normativi che impongono che l’azienda dedicata al prodotto c.d. “**BIO**” non possa essere dedita anche a produzioni non “**BIO**”. La filiera Roberti si compone quindi di due imprese agricole che si occupano della produzione e della cura del prodotto, a partire dall’allevamento dell’animale, mentre l’impresa commerciale Marvit si occupa della selezione, del confezionamento e del





posizionamento dello stesso sul mercato attraverso una importante rete di contratti di distribuzione commerciale.

c. Breve Panoramica del settore di riferimento in Italia

La produzione italiana nel 2020 è stata di oltre 12,6 miliardi di uova, corrispondente ad un valore di circa 1 miliardo di Euro, a cui si aggiungono le vendite per la lavorazione e la trasformazione, pari ad oltre 1,4 miliardi di euro. Il consumo nazionale annuo di uova è pari a 13,8 kg pro capite, pari a circa 219 uova all'anno tra consumo diretto ed indiretto (il 40% del prodotto è utilizzato nell'industria alimentare sotto forma di ovoprodotti). In Italia vi sono circa 41 milioni di galline ovaiole accasate in oltre 2.600 allevamenti, di cui 1.444 con più di 1.000 capi. Più della metà della produzione è concentrata nel nord Italia, soprattutto in Veneto e Lombardia dove si trovano quasi la metà delle consistenze nazionali (49%), a seguire l'Emilia Romagna con il 18%. Al centro la prima regione produttrice è il Lazio con il 5% mentre al sud la Sicilia rappresenta il 7% della produzione nazionale. L'Italia è il quarto produttore europeo di uova, dopo Francia, Germania e Spagna, ed è autosufficiente in quanto copre il 97% del fabbisogno nazionale.

Leggendo i dati riferiti al canale di distribuzione destinato al consumatore tramite iper/supermercati e discount (escludendo quindi un 12% circa di prodotto che viene acquistato direttamente alla produzione o nei piccoli negozi), le uova da allevamento a terra, al momento, detengono la quota principale (60%) ed hanno incrementato i volumi del 21% rispetto al 2019. I consumatori mostrano un sempre più vivo interesse per le produzioni considerate a più alto valore etico e salutare come quelle biologiche.





Le uova provenienti da allevamenti all'aperto, pur rappresentando ancora una piccola fetta nella distribuzione moderna (solo il 3%) hanno registrato nel 2020 incrementi del 13,4% rispetto al 2019. Le uova certificate biologiche mantengono il 10% dei volumi esitati, mostrando incrementi del 4% rispetto al 2019. Per le uova provenienti da allevamenti in gabbie arricchite (che rappresentano ancora il 27% dell'offerta al consumo) si è registrata una flessione delle vendite in volume dello 0,7% a fronte dell'aumento generale delle vendite del 12,5%.

Nel 2020 il canale di vendita destinato al consumatore finale presso cui sono state esitate la maggior parte delle uova confezionate resta il supermercato (oltre il 39%); tale canale si è dimostrato anche il più dinamico con un incremento dei volumi del 14,9% rispetto al 2019. Incrementi di volume si sono registrati anche negli ipermercati (+9,3%) dove sono state esitate il 21% delle uova vendute, e nei liberi servizi (+10%) dopo il segno negativo (-0,5%) registrato nel 2019. Continuano ad espandere la loro quota i discount (29%) dove sono transitati volumi incrementati del 12,7% rispetto al 2019.

#### *d. Posizionamento sul mercato della fiera Roberti*

La filiera Roberti, composta dalle 3 realtà imprenditoriali Marvit, Castello e Azienda Agricola RV, ha puntato nel corso degli anni ad avere allevamenti di dimensioni medio/piccole, dislocati in varie regioni del nord e centro Italia. Gli allevamenti sono concepiti, in termini di ubicazione, di spazi, di attrezzature e di gestione, nel rispetto del benessere delle galline e della sostenibilità dell'ambiente, tema a cui la famiglia Roberti ha da sempre prestato grande attenzione. Il 100% dell'energia consumata è





prodotta da fonti rinnovabili. Per gli allevamenti biologici, a terra e all'aperto come quelli dell'Azienda Agricola RV, il gruppo Roberti ha appositamente scelto luoghi collinari, lontano dai grandi centri urbani, ideali per contribuire alla vita sana dell'animale. Abbracciando una filosofia imprenditoriale sempre più "green", in tendenza anche con il mercato attuale, il gruppo ha costantemente investito in innovazione, ricerca e sviluppo, per rendere la filiera produttiva sempre più basata su una gestione etica e moderna. Il cliente principale di Azienda Agricola RV, come risulta dall'analisi dei flussi di cassa, è Marvit, l'unica società commerciale del gruppo Roberti, alla quale viene destinata l'intera produzione di Castello e dell'Azienda Agricola RV. Pertanto, al fine di poter fornire una visione quanto più esauriente della situazione attuale in cui versano attualmente tutte le tre società del gruppo è fondamentale ed imprescindibile esaminare le dinamiche che hanno interessato la Società Marvit, la quale garantisce da sempre il posizionamento sul mercato dei prodotti agricoli (uova) di Castello e dell'Azienda Agricola RV.

I clienti di Marvit sono aziende riconducibili ai seguenti settori o canali distributivi:

- a. Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.): solitamente di grandi dimensioni ed operanti su tutto il territorio nazionale;
- b. Distribuzione Organizzata (D.O.): di dimensioni medie ed operanti su territorio ben localizzato;
- c. HO RE CA Hotellerie Restaurant Café/Catering;
- d. Aziende alimentari: che utilizzano le uova nel loro processo produttivo;
- e. Normal Trade: punti vendita tradizionali di prodotti alimentari;





- f. Centri di imballaggio che acquistano il prodotto per rivenderlo sui canali sopra citati;
- g. Co Packer: ossia produttori di beni alimentari o aziende casearie che rivendono le uova con il proprio marchio, per completare la gamma prodotti;
- h. Grossisti: che comprano uova per rivenderle a piccoli negozi, ristoranti, pasticcerie, etc (distribuzione capillare).
- i. Sgusciatori: aziende che acquistano uova di seconda scelta per produrre il misto d'uovo, destinato alle aziende alimentari.

Di seguito alcuni dei principali marchi fidelizzati da Marvit nella distribuzione:



Grazie alla costante attenzione alla qualità del prodotto, sul territorio bresciano e nazionale (ma non solo) il marchio di Marvit "Fattoria Roberti" gode di ampia notorietà sia nel settore della GDO che nel *normal trade* e trasversalmente in tutti gli altri settori. La fedeltà della clientela, acquisita nel corso degli anni, è emblematica della serietà della società Marvit, la quale è riuscita, senza eguali nel settore di riferimento in provincia di Brescia e non solo, ad offrire sul mercato un prodotto di elevata qualità costante nel tempo e attento alle esigenze del consumatore e rispettoso del benessere animale, sapendosi adattare ai mutamenti del mercato.

Ciò premesso, entrando nel merito dei risultati economici dell'intero gruppo Roberti giova osservare che la performance sul mercato delle 3 imprese è stata nel corso degli





anni sempre sostanzialmente positiva (la fedeltà della clientela acquisita al marchio “Fattoria Roberti” ne è una dimostrazione), ma costantemente caratterizzati da una marginalità molto esigua. Come sopra evidenziata Marvit è riuscita ad imporsi su un mercato competitivo (specialmente per quanto riguarda la grande distribuzione) in cui la tendenza è quella di selezionare prodotti di qualità medio-basse a fronte di prezzi ridotti. L’introduzione di Marvit sul mercato della grande distribuzione organizzata (e non solo) ha determinato, come sopra detto, da un lato la contrazione al massimo del prezzo di vendita del prodotto e dall’altro l’aumento dei volumi di affari. Ciò pur avendo permesso senz’altro permesso alla filiera Roberti di crescere in termini di numeri ha comportato una riduzione della marginalità dell’attività esercitata. Invero, a fronte di una contrazione dei prezzi e dell’aumento dei volumi d’affari l’attenzione verso la qualità del prodotto è rimasta invariata anzi in continuo miglioramento. Specialmente, le imprese agricole (in particolare modo l’impresa biologica Azienda Agricola RV) hanno continuato a lavorare con standard elevati in termini di agricoltura e allevamento sostenibile, benessere animale, riduzione degli sprechi, riconversione degli stessi in fonti di energia rinnovabile etc... Tale contrapposizione (standard elevati utilizzati nell’attività agricola volta alla produzione dei prodotti e riduzione del prezzo di vendita dei medesimi) ha creato uno stato di tensione finanziaria che sarebbe stato superabile mediante l’adozione di nuovi business plan applicabili trasversalmente sull’intera filiera produttiva. Il gruppo Roberti, invero, prima di determinarsi a proseguire la strada del risanamento aziendale mediante l’accesso ad apposite procedure si era intenzionata ad adottare, con il supporto di un





team di advisor e l'elaborazione di appositi piani, nuove strategie imprenditoriali (sia dal punto di vista agricolo che commerciale). Tuttavia, a causa del verificarsi di uno scenario imprevisto e imprevedibile di cui meglio si dirà al punto che segue, non è stato possibile per l'Azienda Agricola RV e per le altre imprese del gruppo Roberti mettere in atto le nuove strategie aziendali e i business plan elaborati.

e. Cause della crisi.

Per le cause a tutti note l'anno 2020 ha comportato profondi e talvolta gravosi mutamenti nei mercati riferibili a diversi settori, tra cui certamente anche quello agro-alimentare. Il completo arresto della ristorazione e il mutamento repentino delle abitudini di consumo ha costretto la società Marvit (principale cliente di Azienda Agricola RV) a diversificare maggiormente la propria clientela, incanalando il proprio prodotto su altri segmenti del mercato e adattando i propri prezzi (al ribasso) alla domanda caratterizzante altri settori, diversi da quello della ristorazione. In tale contesto, chiaramente instabile, è stato riscontrato un grave vizio in un farmaco somministrato, sul finire del 2020, alle galline e pollastre della società Agricola Castello, che ne ha, infatti, causato la morte in gran numero a causa di una reazione avversa. Il danno subito dalla società Agricola Castello, tuttora in attesa di definizione nell'ambito dei procedimenti giudiziari dalla stessa prontamente attivati nei confronti del produttore del farmaco, dell'assicurazione e dei soggetti coinvolti, si è inoltre ripercosso su tutte le imprese del Gruppo Roberti tra cui anche l'Azienda Agricola Roberti. Il percorso di ripianificazione della strategia aziendale, intrapreso nei mesi scorsi, ha purtroppo dovuto subire una brusca battuta d'arresto alla fine del mese di





settembre 2021. I dati al 31 luglio 2021 che la struttura aziendale ha potuto rendere disponibili dopo la pausa estiva, hanno infatti evidenziato l'emersione di una inattesa e imprevedibile problematica, del tutto fuori dalla possibilità di gestione e controllo da parte della realtà imprenditoriale: è di dominio pubblico il repentino ed impreveduto rincaro dei prezzi di (tutti i) prodotti e materie prime che ha purtroppo caratterizzato il secondo quadrimestre del corrente anno, perdurando tuttora e condizionando in negativo l'attività di tutte le realtà aziendali tra cui specialmente quelle agricole.

A ciò si aggiunga il fatto che il sig. Roberti ha sempre finanziato personalmente tutte le imprese de gruppo personalmente tramite l'apporto dei propri risparmi e mediante la concessione di fideiussioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalle altre imprese del gruppo Roberti.

Riassumendo, in breve, le cause di crisi sono imputabili al verificarsi congiunturale di diversi eventi avversi che hanno aggravato imprevedibilmente lo scenario già di tensione in cui versava l'intero gruppo Roberti e conseguentemente anche l'Azienda Agricola RV e il titolare Roberti Vittorio, il quale, lo si ribadisce, ha da sempre profuso le proprie energie (anche in termini monetari) a sostegno della realtà imprenditoriale costituita dalla filiera Roberti.

*f. Constatazione dello stato di difficoltà e affitto del ramo d'azienda*

Il Proponente, dunque, solo all'inizio del terzo quadrimestre del 2021 ha potuto constatare l'ingente danno causato da tale situazione; danno che evidentemente non sarebbe stato possibile riparare con una riorganizzazione aziendale e con misure di carattere finanziario, anche in ipotesi di un ottimistico *business plan*. Rilevato





l'aggravamento della situazione e al fine di non perdere il valore di avviamento dell'azienda e di tutelare conseguentemente il ceto creditorio, Azienda Agricola RV, unitamente alle altre due relatà del gruppo, si è adoperata al massimo ed immediatamente, anche tramite i propri professionisti, per la realizzazione di una operazione di risanamento volta alla conservazione del valore della filiera produttiva, e quindi tramite il reperimento di adeguate offerte finalizzate all'affitto ed alla successiva cessione dell'azienda, onde evitare di disperdere il valore di avviamento.

Preso tempestivamente atto dell'avversa situazione economico-finanziaria venutasi a creare per il susseguirsi delle ostili vicissitudini menzionate, il Gruppo Roberti ha provveduto ad espletare tutte le operazioni necessarie per poter addivenire, nel più breve tempo possibile, alla stipula di un contratto d'affitto d'azienda che permettesse alla realtà imprenditoriale di poter proseguire, limitando, al contempo, gli effetti negativi che sarebbero potuti derivare da un improvviso arresto della suddetta continuità aziendale, in termini occupazionali di perdita di valore dell'avviamento intrinseco, ed altresì, per quanto riguarda gli effetti indiretti sulle altre realtà aziendali appartenenti alla medesima filiera agro-alimentare, in termini di perdita di valore delle galline ovaiole in allevamento (va infatti osservato che l'affitto delle aziende ha consentito di evitare che gli animali in allevamento morissero letteralmente di fame, essendo noto che il mancato approvvigionamento del mangime avrebbe in brevissimo tempo comportato tale effetto). L'espletamento di tutti gli incumbenti necessari è stato svolto con estrema rapidità ed efficienza tanto che l'affitto d'azienda è stato concluso l'8 novembre 2021 (entro pochissime settimane dall'emersione del problema e





dall'avvio della ricerca di potenziali interessati), con atto a rogito Notaio Dott. Errani Giulio di Bologna, registrato al n. 58720 Serie 1T in Bologna in data 24.11.2021 (**doc. 8**). Azienda Agricola RV a partire dall'8 novembre 2021, in ragione dell'affitto d'azienda, si è limitata a proseguire la sola attività di coltivazione di fondi in virtù di diversi contratti d'affitto agricoli stipulati con l'affittuaria(**doc. 9**), limitando in tal modo l'aggravamento del passivo e generando solo flussi attivi, salvo le spese sostenute per l'ordinaria amministrazione della società. Circa l'attività agricola così esercitata, inerente la coltivazione dei fondi (cfr. doc. 9) si osservi che la stessa proseguirà sino alla data di deposito della proposta ex art. 9 l. n. 3/2012 e pertanto sino al deposito del presente Ricorso. Invero, la data di cessazione del rapporto di affittanza indicata dai contratti agrari si intende prorogata quantomeno sino alla data del 15.07.2022 conformemente al combinato disposto della comunicazione di proroga del termine di cui all'articolo 3, lit. a) dell'offerta di acquisto (cfr. doc. 10) e dell'articolo 3 del contratto d'affitto (cfr. doc. 8).

*g. Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte*

Tutto quanto sopra premesso, si osservi che le ragioni dell'incapacità del Proponente di adempiere le obbligazioni assunte sono facilmente intuibili essendo manifesto lo sbilancio (negativo) patrimoniale e finanziario emergente dallo squilibrio tra la posizione attiva e passiva del medesimo.

**5. Contenuto della Proposta di Accordo**

*a. Massa attiva e passiva*



Il Proponente risulta avere complessivamente (considerando congiuntamente una massa attiva pari ad €. 740.993,65 a fronte di una massa passiva comprensiva dei fondi passività potenziali di rango sia privilegiato che chirografario di €. 6.244.224,18

*b. Punti cardine e fondanti la Proposta di Accordo*

La Proposta di Accordo prevede sostanzialmente la vendita di tutti i beni di proprietà del Proponente ovvero sia i beni componenti l'Azienda Agricola RV oggi concessa in affitto alla Sprietà Agricola Bio Roberti s.r.l., in esecuzione dell'offerta irrevocabile di acquisto datata 10.11.2021 (**doc. 10**), nonché la messa a disposizione delle somme disponibili sui c/c ed il realizzo di residue attività come l'incasso di marginali posizioni creditore. La vendita all'offerente, nonché odierno affittuario, dell'azienda garantirebbe di monetizzare con rapidità i beni del Proponente, massimizzando il valore dei c.d. intangibles aziendali (in particolare dell'avviamento e del know-how). A fronte della massa attiva e passiva a disposizione del Proponente e a fronte del ricavato derivante dalla cessione dell'azienda (per cui già è stata formulata offerta irrevocabile di acquisto) la Proposta di Accordo prevede:

- **il pagamento integrale dei creditori prededucibili, così come individuati nell' "Elenco Creditori" (cfr doc. 2), entro 6 (sei) mesi dall'omologa dell'Accordo;**
- **il Pagamento integrale dei creditori privilegiati generali sui beni mobili della debitrice, così come individuati nell' "Elenco Creditori" (cfr. doc. 2), entro 6 (sei) mesi dall'omologa dell'Accordo;**



- il soddisfacimento nella misura del 4,37% dei creditori muniti di privilegio speciale sui beni mobili del Proponente ai sensi dell'art. 2758 c. 2 c.c. e dell'art. 44 c.2 L. 385/1993 declassati integralmente al chirografo stante l'assenza di beni a cui ancorare il privilegio speciale, così come individuati nell' "Elenco Creditori" (cfr doc. 2, colonna C), entro 6 (sei) mesi dall'omologa dell'Accordo;
- il soddisfacimento nella misura del 4,36% dei creditori chirografi, così come individuati nell' "Elenco Creditori" (cfr doc. 2), entro 6 (sei) mesi dall'omologa dell'Accordo;
- è previsto infine un eventuale ulteriore soddisfacimento del ceto chirografario entro il 31.12.2024 in funzione di eventuali maggiori attivi derivanti dalla "causa Fatro" o di eventuali minori utilizzi delle somme accantonate a "Fondo Rischi" le cui disponibilità verranno integralmente messe a disposizione, appunto, di un migliore soddisfacimento del ceto chirografario.

Viepiù, si osservi che l'arco di durata delle Proposta di Accordo è stimato in circa 2 (due) anni dall'omologa della suddetta proposta e comunque sino al 31.12.2024. Si specifica che nonostante il soddisfacimento del ceto creditorio avvenga nell'arco di sei mesi dall'omologa della Proposta di Accordo, si è ad ogni modo ritenuto opportuno prevedere una durata della stessa di circa due anni anche al fine di attendere l'esito del giudizio di opposizione promosso avverso il Decreto Ingiuntivo n. D.I. n. N. 1774/2022, come *infra* meglio precisato. L'esito favorevole del giudizio





permetterebbe di distribuire a favore del ceto creditorio chirografo le somme accantonate nel fondo rischi (unitamente alle ulteriori somme ad esso imputate -nel caso in cui non si rendesse necessario far ricorso alle risorse accantonate-), ampliandone in tal modo il soddisfacimento. Inoltre l'arco di durata del piano di cui alla Proposta di Accordo permette al sig. Roberti di incassare la somma complessiva di €. 45.000 (€. 15.000 annui) a titolo di rimborso finanziamento soci da parte della società il Giglio di Candia Società Agricola s.s. di cui quest'ultimo possiede il 33,33% delle partecipazioni.

*c. Contenuto dell'offerta irrevocabile d'acquisto della società*

Prima di analizzare il contenuto dell'offerta di acquisto irrevocabile ricevuta da Azienda Agricola RV si osservi che, attualmente, tutte le aziende del gruppo Roberti sono state affittate a delle società tra loro collegate e parti di un noto operatore del mercato di riferimento. Sicché, non solo Azienda Agricola RV ha ricevuto un'offerta di acquisto dell'azienda bensì anche Marvit e Castello. La cessione delle aziende al medesimo gruppo imprenditoriale garantirebbe di conservare la filiera Roberti, conservando in tal modo la continuità dei cicli produttivi già da tempo avviati.

Ciò premesso si osservi che l'offerta prevede l'acquisto dell'azienda di Azienda Agricola RV alle seguenti condizioni:

- l'offerta è attualmente condizionata a: i) ottenimento entro la data del 15 luglio 2022 della presentazione di una domanda di ammissione alla procedura minore ex l. n. 3/2012 innanzi al Tribunale di Brescia; ii) ottenimento da parte dell'Azienda Agricola Roberti, entro 36 mesi dalla sottoscrizione dell'offerta, di un provvedimento



di omologa di un accordo di risanamento ex art 7 e ss. l. n. 3/2012, senza che entro i termini di legge venga proposta reclamo;

(La condizione di cui al romanino primo ritiene oramai superata avendo depositato il presente ricorso in data anteriore al 15 luglio 2022);

- l'offerta prevede il pagamento del prezzo d'acquisto mediante accollo del T.F.R. e delle competenze di fine rapporto maturate dai dipendenti dell'Azienda Agricola RV, oggi trasferiti all'affittuaria (cfr. doc. 8), fino alla data di decorrenza del contratto d'affitto (i.e. 8.11.2022), fatto salvo il caso in cui tale accollo non comporti il sovvertimento delle legittime cause di prelazione dei creditori della venditrice; il residuo complessivamente dovuto dall'offerente, oltre a quanto accollatosi, verrà versato a favore dell'Azienda Agricola RV contestualmente alla stipula dell'atto notarile di compravendita dell'azienda.

- il prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda è di complessivi € 600.000 e precisamente:

- o € 120.000,00 per beni mobili, i.e.:
  - avviamento;
  - know how;
  - impianti, macchinari, attrezzature etc..;
  - licenze e autorizzazioni amministrative;
- o € 480.000 per i beni immobili, i.e.:





**Catasto Fabbricati del Comune di Lonato del Garda (BS)**

Sezione	Foglio	mappale	sub.	Categoria	Classe	cons.	Rendita €
NCT	4	50	1	A/2	2	vani 7,5	406,71
		50	49	C/6	4	mq 49	60,74
		50	150	C/6	1	mq 13	9,40
		50	151	C/6	1	mq 13	9,40
		50	159	F/1 (area urbana)		mq 107	
		65 <sup>(1)</sup>	1	A/3	3	vani 5,5	204,52
		65 <sup>(1)</sup>	2	D/10			7.500,00

(1) - La quota di proprietà degli immobili mapp. 65 è di 1/2.

**Catasto Terreni del Comune di Bedizzole (BS)**

Foglio	mappale	Qualità	Classe	Superficie in mq	Reddito Dominicale €	Reddito Agrario €
15	3	sem irr arbor	3	3.910	21,20	34,33
	525	sem irr arbor	3	8.890	48,21	78,05
	623	sem irr arbor	3	2.003	10,86	17,59
	626	sem irr arbor	3	887	4,81	7,79
	180	incolt prod	2	140	0,02	0,01
	527	semin irrig	3	700	3,43	5,78
	528	semin irrig	3	5.700	27,97	47,10
	529	semin irrig	3	320	1,57	2,64
	530	semin irrig	3	400	1,96	3,31
	531	semin irrig	3	6.620	32,48	54,70
	15	incolt prod	2	130	0,02	0,01

**Catasto Fabbricati del Comune di Valsamoggia - sez. Monteveglio**

Sezione	Foglio	mappale	sub.	Categoria	Classe	cons.	Rendita €
	36	201		C/3	2	mq 16	76,02
		384		D/10			5.810,00
		385		D/10			5.418,00

**Catasto Terreni del Comune di Valsamoggia - sez. Monteveglio**

Foglio	mappale	Qualità	Classe	Superficie in mq	Reddito Dominicale €	Reddito Agrario €
31	110	incolt prod	U	70.653	7,30	10,95
	138	seminativo	4	1.418	1,83	2,93
	181	bosco ceduo	1	3.640	4,70	1,13
	182	incolt prod	U	320	0,03	0,05
	183	bosco ceduo	1	520	0,67	0,16
36	1	seminativo	3	8.860	25,17	32,03
	3	semin arbor	2	47.538	245,51	220,06
	9	pascolo	U	5.222	2,97	1,35
	10	seminativo	4	4.717	6,09	9,74
	11	seminativo	2	5.475	26,86	25,45
	28	seminativo	3	13.132	37,30	47,47
	29	seminativo	3	18.451	52,41	66,70
	30	seminativo	2	4.230	20,75	19,66
	43	seminativo	2	11.665	70,06	63,05
	63	seminativo	4	2.322	3,00	4,80
	64	semin arbor	2	8.712	44,99	40,49
	71	seminativo	4	3.430	4,43	7,09
	309	seminativo	3	11.692	33,21	42,27
	84	seminativo	3	2.898	8,23	10,48
	85	seminativo	3	4.426	12,57	16,00
	86AA	bosco ceduo	1	2.800	3,62	0,87
	86AB	pascolo	U	2.630	1,49	0,68
	103	seminativo	3	4.292	12,19	15,52
	104AA	seminativo	4	4.200	5,42	8,68
	104AB	pascolo	U	2.478	1,41	0,64
	105AA	seminativo	3	147	0,42	0,53
	105AB	bosco ceduo	1	7.943	10,26	2,46
	106	seminativo	4	4.520	5,84	9,34
	107	bosco ceduo	1	2.636	3,40	0,82
	108	pascolo arb	U	13.070	7,43	3,38
	159	pioppeto	U	8	0,06	0,01
	162	semin arbor	1	11.942	86,35	70,93
	163	pioppeto	U	520	4,03	0,81
	164	bosco ceduo	1	5.600	7,23	1,74
	165	seminativo	1	3.777	26,33	22,43
	166	seminativo	2	12.633	61,98	57,72
	167	bosco ceduo	1	1.060	1,37	0,33
	171	bosco ceduo	1	756	0,98	0,23
	187	seminativo	3	200	0,57	0,72
	189	seminativo	3	434	1,23	1,57
	193	seminativo	2	3	0,01	0,01
194	seminativo	3	1.480	4,20	5,35	
197	seminativo	4	880	1,14	1,82	





- A garanzia degli impegni assunti, l'offerenti si impegna a costituire a semplice richiesta della Società un deposito cauzionale in forma di assegno circolare intestato a quest'ultima di importo pari al 10% del prezzo offerto.

Sul punto si segnala che l'offerente ha adempito al suddetto impegno ed in data 28 giugno 2022 ha consegnato al gestore nominato dall'organismo di Composizione della Crisi dott. Andrea Cavalleri 3 (tre) assegni circolari di importo complessivo pari ad €. 235.000,00 (doc. 11).

*c.1. incendio del 10 luglio 2022*

In data 12 luglio 2022 è divampato un incendio che ha interessato, di fatto distruggendolo, il capannone sito in via Chiappini n. 3, Lonato del Garda di proprietà in misura del 50% del sig. Roberti e concesso in affitto unitamente all'azienda a società Agricola Bio Roberti s.r.l. (cfr. doc. 8). Ciò premesso, si ritiene ragionevole supporre che il prezzo di cui all'offerta d'acquisto subirà una lieve riduzione. Tuttavia, si ritiene altresì ragionevole supporre che la Proposta di Accordo come ivi formulata non subirà variazioni in ragione del fatto che il quantum risarcibile dall'assicurazione, dovuto all'affittante Azienda Agricola RV in ragione della Polizza n. 361066833 (doc. 12) contratta dall'affittuaria Società Agricola Bio Roberti s.r.l., si stima essere di valore pari ad €. 100.000,00 e pertanto ben superiore al valore dei beni della Società andati distrutti, così come valorizzati dall'offerta di acquisto.

*d. Creditori ammessi al voto*

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con





i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Tuttavia, si osservi che i creditori muniti di privilegio generale su beni mobili, in ragione del fatto che la proposta prevede l'integrale pagamento degli stessi, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Diversamente sono ammessi al voto, poiché declassati al chirografo, i creditori con privilegio speciale su beni mobili, ex art. 2758, comma 2, c.c. ed ex 44, comma 2, d.lgs n. 385/1993) per impossibilità di individuare i beni a cui è attribuibile detto privilegio.

Vieppiù si segnala che il creditore garantito Banco BPM, seppur attualmente vantii ipoteca iscritta sui beni immobili del Proponente, è stato considerato al pari dei creditori chirografi in virtù della causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa contro lo stesso. Invero, il titolo esecutivo ottenuto (D.I. n. N. 1774/2022 emesso dal Tribunale di Brescia), sulla scorta del quale è stata iscritta ipoteca sui beni del sig. Roberti, è stato impugnato, mediante atto di opposizione x art. 645 c.p.c., notificato in data 11 luglio 2022, per i seguenti motivi:

- violazione dell'articolo 1957 c.c. (i.e. si contestata la mancata proposizione di istanze e la prosecuzione delle medesime con diligenza contro il debitore principale - ovverosia Marvit- nel periodod di sei mesi successivo alla scadenza dell'ooblizzazione principale);
- violazione del combinato disposto degli articoli 1198, comma 2, e 1267, comma 2, c.c. (i.e. si contesta, per una parte dell'importo ingiunto, la mancata escussione del debitore ceduto conseguentemente al perfezionamento della





cessione dei crediti posti a garanzia del conto anticipi su fatture aperto da Marvit presso Banco Bpm);

- violazione delle regole di correttezza e buona fede (i.e. si contesta, per violazione dei predetti principi, la condotta posta in essere da Banco Bpm in spregio della parcondicio creditorum avendo quest'ultimo proceduto all'iscrizione ipotecaria sui beni del sig. Roberti, nonostante fosse nota la volontà di accedere alla presente procedura da sovraindebitamento).

Con il che, si ritiene il creditore Banco Bpm quale creditore chirografo; pertanto, al solo fine prudenziale si è stimato un fondo rischi in cui sono state accantonate le eventuali somme necessarie per garantire a quest'ultimo un trattamento al pari di un creditore privilegiato. Ove il giudizio di opposizione avesse esito positivo con sentenza a favore del sig. Roberti il suddetto fondo rischi verrà devoluto al ceto creditorio chirografario, ampliandone in tal modo il soddisfacimento.

Pertanto in ragione di quanto previsto dall'articolo 11 l. n. 3/2012 potranno procedere ad esprimere il proprio voto, secondo le norme di legge, i soli creditori chirografari come espressamente individuati nella colonna C del documento allegato sub doc. 2 (i.e. i creditori ammessi al voto vantano crediti per un ammontare di €. 722.586,44).

#### **6. Convenienza del Piano rispetto alla procedura di liquidazione**

La Proposta di Accordo ivi formulata, che prevede la cessione dell'asset aziendale e il pagamento dei creditori entro 6 mesi dalla data di omologazione del piano, è senz'altro idonea a portare ai creditori esiti più favorevoli di quelli che deriverebbero loro dalla prospettiva liquidatoria ex art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012.





Di seguito alcune considerazioni sulle diverse prospettive di soddisfacimento in caso di accesso alla procedura liquidatoria e alla conseguenze negative della medesima.

Conseguenze negative alla procedura liquidatoria ex art. 14 ter l. n. 3/2012

Si ritiene che la proposta formulata risponda al requisito di convenienza rispetto allo scenario liquidatorio per il seguente motivo: l'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda formulata dalla Bio Roberti s.r.l. risulterebbe essere sospensivamente condizionata all'emissione, in favore di Azienda Agricola RV, di un provvedimento di omologa di una proposta di accordo ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012.

Pertanto nell'ipotesi di svolgimento di una procedura concorsuale diversa, quale quella liquidatoria, l'offerta irrevocabile sarebbe dunque inefficace.

Il *quantum* dell'offerta irrevocabile formulata da Azienda Agricola Bio Roberti s.r.l. (*infra* "Bio Roberti"), che si rammenta essere pari ad €. 600.000,00 consentirebbe di realizzare un importo significativamente conveniente per i creditori del Proponente, rispetto ai valori dell'azienda evidenziati dalle relazioni dei periti incaricati dal sig. Roberti. L'offerta di Bio Roberti consente di valorizzare anche i cosiddetti intangibles (soprattutto con riferimento all'avviamento e al know-how).

Invero, come già sopra osservato, le società collegate alla Bio Roberti s.r.l. hanno formulato analoghe offerte irrevocabili di acquisto in favore delle aziende di Marvit e dell'azienda di Castello. L'offerta formulata per l'Azienda Agricola RV tiene dunque conto dell'aspettativa in capo a Bio Roberti s.r.l. di ottenere anche l'aggiudicazione delle aziende di Marvit e Castello, che come segnalato hanno proceduto rispettivamente ex art. 161, comma VI, L.F. e ex art. 7 e ss. Legge n.





3/2012 conservando in tal modo la filiera agricola e commerciale ed il suo maggior valore intrinseco. Tale filiera, se smembrata, perderebbe parte del proprio valore, fondato per l'appunto sulla sinergia commerciale che lega le tre aziende. È evidente che tale apprezzamento difficilmente potrà essere valorizzato da soggetti diversi da Bio Roberti, che non abbiano l'aspettativa di acquistare anche le suddette altre aziende.

Ciò premesso nel caso in cui non si verificasse l'omologazione della Proposta di Accordo l'offerta (cfr. doc. 10) diverrebbe inefficace e l'Azienda Agricola RV dovrebbe accedere alla procedura liquidatoria ex art. 14 *ter* l. n. 3/2012. In tale scenario il contratto d'affitto (cfr. doc. 8) proseguirebbe sino alla sua scadenza naturale (i.e. 8.11.2023), salvo la facoltà per parte affittante di recedere dal contratto in caso di vendita del compendio aziendale a società terza e differente da Bio Roberti s.r.l., ed il liquidatore dovrebbe perseguire una delle seguenti soluzioni liquidatorie alternative:

- a) trovare una società intenzionata ad acquistare l'azienda; tuttavia, si segnala che nel caso di specie, in ragione anche della complessità dell'attività svolta dalle in ragione del fatto di essere parte di un'unica filiera produttiva, pare ragionevole ritenere che il liquidatore riscontrerebbe non poche difficoltà nel trovare un acquirente entro 6 mesi dall'omologa (tempistica con cui verrebbero soddisfatti i creditori secondo la presente Proposta di Accordo) che offra il medesimo prezzo indicato dall'offerta (cfr. doc. 10), considerando che il valore indicato in





quest'ultima tiene conto anche dell'interesse dell'offerente ad acquisire l'intera filiera;

- b) tentare una nuova trattativa con Bio Roberti s.r.l.; tuttavia, ove ciò avvenisse pare ragionevole ritenere che Bio Roberti s.r.l., avvantaggiandosi della situazione venutasi a creare, consapevole di essere uno dei pochi soggetti interessati all'acquisto dell'azienda (se non l'unico) e della necessità di vendere il compendio aziendale prima che scada il contratto d'affitto, offrirà verosimilmente un importo inferiore a quello già offerto (cfr. doc. 10);
- c) procedere alla vendita atomistica dei beni (pendente il contratto d'affitto); nessun valore potrebbe dunque essere riconosciuto ai c.d. intangibles (in particolare all'avviamento e know-how), e gli stessi beni materiali verrebbero probabilmente sviliti. Come già sopra rammentato, si evidenzia che nella prospettiva puramente liquidatoria i singoli asset immobiliari e mobiliari perderebbero parte del loro valore. Invero, come osservato anche dal perito (cfr. allegati 5-6 del doc. 5) gli immobili oggetto di un'eventuale procedura liquidatoria sono stati realizzati come parte di un unico compendio il cui scopo era volto all'esercizio dell'attività dell'Azienda Agricola RV. Pertanto, in caso di vendita atomistica degli stessi sarebbe necessario una loro conversione, il che comporterebbe necessariamente una diminuzione del loro valore attuale.

\*

Infine, pare potersi escludere che nel caso in cui l'Azienda Agricola RV acceda ad una procedura liquidatoria ex art. 14 ter l. n. 3/2012, a prescindere di quale tra le





soluzioni elencate sopra verrà intrapresa dal liquidatore, il soddisfacimento in capo al ceto creditorio possa essere migliore rispetto a quello offerto nel quadro della presente Proposta di Accordo.

\*

Tale valutazione non pare poter concretamente mutare neppure a fronte dei possibili vantaggi che potrebbero scaturire dalla dichiarazione di apertura della procedura liquidatoria in capo all'Azienda Agricola RV. Invero, l'unico vantaggio che potrebbe prospettarsi nel caso di apertura della procedura disciplinata dagli articolo 14 *ter* e ss. l. n. 3/2012 si riduce alla possibilità per il liquidatore di esercitare le azioni di cui all'art. 14 *decies* l. n. 3/2012 volte alla dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dall'impresa individuale in pregiudizio dei creditori secondo le disposizioni codicistiche. Tuttavia, nel caso di specie non si ravvinsano prima facie atti significativi che potrebbero formare oggetto di eventuali azioni revocatorie. Nel periodo antecedente alla presentazione della Proposta l'Azienda Agricola RV ha infatti compiuto unicamente atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione (cfr doc. 3), fatta eccezione per la concessione dell'affitto d'azienda già ampiamente descritta e funzionale alla presentazione dell'odierna Proposta di Accordo.

\*\*\*

**Il sig. Roberti Vittorio, titolare dell'omonima impresa individuale "Roberti Vittorio Azienda Agricola",** come sopra difeso e rappresentato, ritiene pertanto di aver soddisfatto tutti i requisiti previsti dagli articolo 7. 8 e 9 l. n. 3/2012 e di aver fornito all'Ill.mo Tribunale adito tutti gli elementi necessari al fine di consentire la





valutazione circa l'effettivo soddisfacimento dei suddetti requisiti, avendo ottemperato a tutto quanto richiesto dalla vigente normativa ed allegando in particolare alla presente domanda la relazione particolareggiata e l'attestazione della fattibilità del piano resa ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012 dal gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi adito, dott. Andrea Cavalleri, attestante la veridicità dei dati aziendali evidenziati nella presente proposta di accordo e nella documentazione allegata, nonché la fattibilità del piano proposto.

Il Proponente, unitamente ai propri professionisti, avv. Davide Ambrosi, avv. Marco Pedrini e dott. Paolo Muoio, resta comunque a disposizione di codesto Ill.mo Tribunale per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento ed integrazione, anche documentale, si rendesse necessaria od opportuna con riferimento a quanto esposto nel piano concordatario, nonché per l'esecuzione di tutti gli adempimenti che venissero richiesti per l'ammissione alla procedura.

\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, **Roberti Vittorio, titolare dell'omonima impresa individuale "Roberti Vittorio Azienda Agricola"**, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, ferma l'estensione degli effetti ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 7, comma 2 ter, l. n. 3/2012

chiede

che l'Ill.mo Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia fissare con decreto l'udienza, disponendo:

33





- la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1 l. n. 3/2012, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto;
- idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
- il divieto per i soggetti terzi, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione della Proposta di Accordo diventi definitivo, di iniziare o proseguire azioni esecutive, di richiedere provvedimenti per sequestri conservativi e di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ogni altro provvedimento che ritenesse opportuno ai sensi della disciplina applicabile.

\*\*\*

Si produce:

Procura

Si allegano:

1. Visura dell'Azienda Agricola Roberti Vittorio;
2. Elenco di tutti i creditori della Società e relativi privilegi;
3. Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
4. Dichiarazioni dei redditi del socio accomandatario sig. Vittorio Roberti;





5. Relazione particolareggiata del gestore e attestazione sulla fattibilità della proposta di accordo:
  - 1) Nomina Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;
  - 2) Comunicazione di Ammissione alle Procedure di Composizione della Crisi;
  - 3) Situazione contabile patrimoniale ed economica al 31.03.2022;
  - 4) Situazione Patrimoniale rettificata al 31.03.2022;
  - 5) Perizia di stima di beni immobili redatta dal geom. Stefano Monteverdi;
  - 6) Perizia di stima di beni mobili redatta dal geom. Stefano Monteverdi;
6. Certificato dello stato di famiglia del sig. Roberti Vittorio;
7. Elenco delle spese necessarie per il sostentamento del sig. Roberti Vittorio e della sua famiglia;
8. Contratto d'affitto azienda Castello;
9. Contratti d'affitto terreni agricoli;
10. Offerta d'acquisto
11. Assegni Circolari depositati presso il Gestore dott. Andrea Cavalleri;
12. Polizza assicurativa.

\*\*\*





Ai sensi e per gli effetti della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, si dichiara che il contributo unificato per la presente procedura è dovuto in misura pari ad Euro 98,00.

Con osservanza.

Brescia, 14 luglio 2022

avv. Marco Pedrini

avv. Davide Ambrosi

Per ogni effetto sostanziale e processuale

per Roberti Vittorio, titolare dell'omonima impresa individuale " Roberti Vittorio Azienda Agricola"



## PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Sig. **Vittorio Roberti**, C.F. RBRVTR58P04E6670 residente in Bedizzole (Bs), Via dei Riali n. 4 (25081), **titolare dell'omonima impresa individuale "Roberti Vittorio Azienda Agricola"** C.F. RBRVTR58P04E6670 e P.Iva 02078320989 con sede in Bedizzole (Bs), Via dei Riali n. 4 (25081), nomina procuratori nella presente procedura promossa avanti il Tribunale di Brescia *ex art. 9 e ss. L. n. 3/2012* (Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento), in ogni sua fase, stato e grado, conferendo – anche in via fra loro disgiunta – tutti i poteri e le più ampie facoltà di legge, ivi compresi quello di transigere, di chiamare terzi in garanzia, di rinunciare e accettare rinunce agli atti, di estrarre copie di documenti, di formulare domande riconvenzionali e di farsi sostituire da altri procuratori, l'avv. Davide Ambrosi (C.F. MBRDVD74C03D284X) e l'avv. Marco Pedrini (C.F. PDRMRC88C15B157B) del Foro di Brescia, eleggendo domicilio presso il loro studio in Brescia, Piazza della Loggia n. 5.


Dichiaro inoltre, ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., di essere stato edotto che i dati personali richiesti ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico con espresso consenso al loro trattamento.

Brescia, 13 luglio 2022

Sig. **Vittorio Roberti**

titolare dell'omonima


impresa individuale **Roberti Vittorio Azienda Agricola**



---

È autentica

Avv. Davide Ambrosi



---



Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. ROBERTI VITTORIO che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. AY 7273066 rilasciata 10-07-2022 da CO.DUTE BESILLOLE con scadenza il 04-03-2027.

Il Referente



(Dott. Ferruccio Barbi)

*Ferruccio Barbi*

Si allega proposta e relativa documentazione.

